

# **Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Vallarsa**

## **TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Contenuti e finalità**

1. Il presente Regolamento è diretto a prevenire i pericoli che potrebbero derivare alla pubblica salute dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli che si riferiscono alla destinazione dei cadaveri o di parti di essi, ai depositi di osservazione ed obitori, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione e vigilanza di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. Il presente Regolamento attua e specifica le normative di rango superiore nel rispetto delle leggi nazionali, nonché delle leggi provinciali e regionali in materia, per il perseguimento delle seguenti finalità:
  - a) Svolgere, nel rispetto delle tradizioni locali, della diversa appartenenza religiosa, delle sensibilità personali e della dignità della persona anche dopo la morte, un servizio che costituisca per i familiari dei defunti un sostegno concreto sollevandoli fin dove possibile dagli impegni materiali e burocratici connessi all'evento della morte,
  - b) ricercare la semplificazione delle procedure burocratiche e la concentrazione degli adempimenti. Per tale ragione il Comune, fatti salvi i doveri di vigilanza e di controllo, si avvale in via principale di funzioni e servizi prestati gratuitamente da parte di comitati di gestione costituiti su base di volontariato locale. Il Comune può in ogni caso avvalersi della collaborazione di altri enti mediante accordi, convenzioni o altri strumenti organizzativi idonei;
  - c) organizzare il servizio secondo criteri di efficienza ed efficacia per minimizzare i costi a carico della collettività per l'attività istituzionale e a carico del singolo per eventuali prestazioni a domanda individuale;
  - d) determinare le eventuali tariffe di queste ultime o per eventuali concessioni solamente qualora vi siano dei costi a carico dell'amministrazione comunale e comunque stabilire delle tariffe per le attività non riservate al Comune o ai comitati di gestione, in misura tale da assicurare il pareggio con le correlative spese dichiarando estraneo a questo servizio comunale lo scopo di lucro.

## **Art. 2**

### **Competenze**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale. Egli svolge dette funzioni delegandole al personale dell'ufficio comunale per ciò che attiene eventuali aspetti amministrativi e contabili di competenza del Comune, nonché avvalendosi di appositi comitati di gestione costituiti su base volontaria ai quali è affidata la gestione dei cimiteri, la manutenzione e l'assegnazione delle tombe.
2. I comitati di gestione operano su base volontaria, fornendo un servizio gratuito. In casi eccezionali la Giunta comunale potrà concedere contributi ai comitati di gestione per sopperire a giustificate spese straordinarie e documentate, prevedendo al contempo l'applicazione di oneri di concessione o servizi a pagamento su base tariffaria in modo da garantire il pareggio di bilancio.
3. I comitati di gestione sono tenuti ad osservare le norme vigenti in materia di polizia mortuaria e sanitaria. Ciascun comitato nomina al proprio interno un presidente, il quale mantiene rapporti con il Comune e riferisce periodicamente al Sindaco in merito all'attività svolta.
4. Nel caso di mancata presenza di uno o più comitati di gestione il Sindaco può nominare per ciascun cimitero uno o più referenti che svolgano le medesime funzioni dei comitati. I referenti rimangono in carica fino alla ricostituzione del comitato di gestione.
5. Al Sindaco spetta una funzione di vigilanza e di controllo sull'attività svolta dai comitati di gestione ed in ogni caso è chiamato a provvedere in via sostitutiva in caso di inadempimenti o cessazione delle attività da parte dei comitati stessi.
6. Gli enti, organi e figure soggettive che in base alle norme vigenti hanno funzioni dirette e potere di direttiva, vigilanza e controllo sul servizio comunale sono denominati nel presente Regolamento con il termine di Autorità Sanitaria.

## **Art. 3**

### **Gestione dei servizi di polizia mortuaria**

1. Per tutti i servizi ai quali non possono provvedere direttamente i comitati di gestione o nell'eventualità di dismissione di funzioni da parte degli stessi, il Comune provvede direttamente con assunzione e gestione diretta in economia dei servizi di gestione e manutenzione dei cimiteri ed eventuali servizi di polizia mortuaria.
2. Di norma le attività e le spese riguardanti i servizi funerari, trasporto funebre, onoranze funebri, cofani e accessori, addobbi floreali e stampati funebri, assunzione

di necrologie e organizzazione delle esequie sono a carico dei privati, che vi provvedono direttamente.

3. Gli eventuali risultati economici della gestione in economia sono evidenziati nei bilanci preventivi e consuntivi.

#### **Art. 4**

#### **Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti i seguenti servizi svolti direttamente da parte del Comune o da parte dei Comitati di gestione o altro organismo di cui all'art. 1, comma 2, :
  - a) il servizio di osservazione delle salme;
  - b) il recupero e il relativo trasporto delle salme accidentate nell'ambito del comune;
  - c) la cremazione al momento del decesso;
  - d) l'esumazione ordinaria e la deposizione delle ossa nell'ossario comune;
  - e) la fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenerne la spesa secondo quanto previsto all'art. 5;
  - f) la cura e la manutenzione generale dei cimiteri.
2. Per tutti gli altri servizi provvedono direttamente i privati ed i familiari del defunto, senza oneri a carico del Comune.

#### **Art. 5**

#### **Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti**

1. I comitati di gestione ed in subordine il Comune provvedono al trasporto funebre e alla fornitura del feretro per tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale, secondo le tariffe in vigore, viene recuperato ponendolo a carico dei familiari, se rintracciati, tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 C.C.
2. Ugualmente si procede ove i familiari si trovino in stato di indigenza e ne facciano domanda. Lo stato di indigenza va dichiarato nella domanda e va successivamente accertato dall'amministrazione comunale. Ove l'accertamento sia negativo si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite maggiorate del 10%.
3. Il feretro fornito è quello più economico, nel rispetto di uniformi criteri di sobrietà e decoro.
4. In mancanza di familiari o altre persone interessate viene ricercato l'intervento di un ministro del culto di appartenenza del defunto, se conosciuto, per la celebrazione del rito funebre. Ove non fosse individuabile, neppure in via induttiva, il culto di appartenenza, viene celebrato comunque un rito funebre da parte di un sacerdote cattolico.

## **Art. 6**

### **Tariffe**

1. Fino a quando il Comune potrà avvalersi dei servizi gratuiti e delle prestazioni rese su base volontaria da parte dei comitati di gestione non sono previsti oneri su base tariffaria.
2. In caso di cessazione dei comitati di gestione o di servizi non erogabili direttamente da parte dei comitati di gestione o nel caso di oneri straordinari a carico del Comune anche in forma di contributi da erogare ai comitati di gestione, saranno previste apposite tariffe delle prestazioni funerarie e cimiteriali e delle concessioni ed assegnazioni cimiteriali da determinare secondo le norme vigenti in materia di ordinamento dei comuni e di finanza locale con l'osservanza dei seguenti indirizzi:
  - a) i servizi a domanda individuale quali i trasporti funebri, le prestazioni cimiteriali e le onoranze funebri devono tendere ad un sostanziale pareggio fra costi e ricavi;
  - b) devono comunque essere garantite prestazioni funerarie con caratteristiche di decoro a prezzi contenuti per le fasce di cittadini meno abbienti;
  - c) le tariffe per le concessioni cimiteriali non possono essere inferiori alla misura necessaria per assicurare la copertura integrale dei costi di realizzazione delle sepolture private, compreso il valore del terreno, come pure i futuri costi di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria. Tali tariffe sono inoltre fissate tenendo conto della necessità di incentivare le pratiche funerarie che consentono il contenimento degli spazi cimiteriali.

## **Art. 7**

### **Lutto cittadino ed esequie pubbliche**

1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.
2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dal palazzo municipale. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.
3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade

delle Frazioni e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre.

4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del Comune.
5. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vasto cordoglio.
6. Il lutto cittadino e le esequie pubbliche sono sempre decretate dal Vicesindaco per il decesso del Sindaco in carica.
7. Per il decesso dei consiglieri e assessori in carica e di coloro che abbiano rivestito la carica di Sindaco, è disposto il servizio d'onore dei Vigili Urbani in alta uniforme.
8. Il Sindaco dispone la pubblicazione di necrologi secondo il suo apprezzamento e le consuetudini locali. Può altresì esprimere la partecipazione del Comune con corone di fiori munite dei nastri cittadini con la scritta "Il Comune di Vallarsa".

### **Art. 8**

#### **Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso l'ufficio comunale sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse:
  - a) i registri di cui all'art. 52 del DPR 10.9.1990 n. 285 di tutti i cimiteri comunali;
  - b) copia del presente Regolamento;
  - c) l'elenco dei membri componenti i comitati di gestione per ciascun cimitero del Comune;
  - d) solo nel caso di spese a carico del bilancio comunale, l'ultimo conto consuntivo approvato relativo all'attività dei servizi.

### **Art. 9**

#### **Atti riservati**

1. Presso l'ufficio comunale sono conservati i certificati necroscopici relativi ai decessi avvenuti nel territorio comunale con indicate le cause del decesso, come pure le schede di ordinazione dei servizi funebri e prestazioni cimiteriali.
2. Le notizie riguardanti le cause di morte e l'ammontare delle spese sostenute per i servizi funebri sono atti riservati, sui quali i dipendenti comunali sono tenuti al segreto d'ufficio.
3. I certificati necroscopici sono rilasciati in copia autentica solo ai familiari del defunto intendendosi per tali il coniuge, i genitori, i figli, o in loro mancanza il parente più prossimo. Sono altresì rilasciati agli enti pubblici che li richiedono per motivi d'ufficio.

4. I documenti contabili relativi al pagamento delle prestazioni possono essere rilasciati in copia solo a colui che ha effettuato il pagamento stesso o ai suoi eredi.

### **Art. 10**

#### **Richiedente il servizio**

1. Colui che si presenta per richiedere al Comune o al Comitato di gestione un servizio e per concordarne le modalità, per operazioni che interessano sepolture private, per l'apposizione di monumenti e ricordi funebri o per l'iscrizione di epigrafi, si presume agisca per sé nonché in nome e per conto e quindi col preventivo consenso di tutti i familiari interessati.
2. Qualora sorgano contrasti o dissidi fra familiari, il Comitato di gestione segue le indicazioni dell'assegnatario o del concessionario ai sensi dell'art. 57 per quanto concerne le sepolture private e per gli altri casi del familiare più stretto secondo il seguente ordine:
  - Coniuge
  - figli
  - genitori
  - fratelli e sorelle
  - nipoti.
3. Il Comitato di gestione ed in subordine il Comune rimane comunque estraneo alle contestazioni e alle azioni che eventualmente ne conseguono. Esso si limita in tali casi a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.
4. Per le concessioni cimiteriali si applicano le norme previste dal Titolo VI del presente Regolamento.

### **Art. 11**

#### **Imprese private operanti nel settore funerario**

1. Le imprese private di pompe funebri operano nel territorio comunale solo in casi eccezionali quando non possa provvedere con proprie risorse il Comitato di gestione competente o i privati familiari. In ogni caso le imprese private possono operare se in possesso delle autorizzazioni e licenze di legge ed in particolare della licenza ex art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza e dell'autorizzazione commerciale qualora svolgano attività di vendita di feretri e altri articoli funebri.
2. Tali imprese possono svolgere presso gli uffici comunali le incombenze burocratiche e organizzative spettanti ai familiari su presentazione di atto scritto da cui risulti l'espresso mandato dei familiari stessi. In difetto l'ufficio comunale rifiuta

legittimamente di procedere. E' comunque esclusa l'intermediazione per le pratiche relative alle concessioni cimiteriali e alle sepolture in tombe private.

3. Il personale addetto ai servizi di polizia mortuaria opera in modo da non favorire determinate imprese a danno di altre. E' quindi vietato al personale comunale:
  - a) segnalare alle imprese private notizie relative ai decessi nonché qualunque altra notizia che possa agevolare l'assunzione di incarichi;
  - b) ricevere da queste compensi di qualsiasi genere;
  - c) assumere dalle imprese incarichi di prestazione d'opera di qualsiasi tipo.La violazione di tali divieti costituisce grave inosservanza dei doveri d'ufficio per i quali si applicano le sanzioni della sospensione dalla qualifica o della destituzione secondo le modalità previste dal Regolamento Organico Generale del Personale.
4. Nel contatto con il pubblico il personale comunale ha il dovere di dare informazione ampia e completa su tutte le possibilità di svolgimento dei servizi di pompe funebri sia da parte degli operatori privati che da parte del servizio pubblico comunale. Se di interesse del cittadino, il personale comunale ha il dovere di illustrare in dettaglio il servizio comunale evidenziandone le singole prestazioni proprie e dei Comitati di gestione.
5. Allo scopo di contrastare la possibilità che tra operatori privati e ufficio pubblico si stabiliscano rapporti non trasparenti e di evitare comunque che frequentazioni non dovute a cause d'ufficio creino un danno all'immagine del servizio pubblico, i titolari delle imprese private e i loro collaboratori accedono ai locali ove si svolgono i servizi di polizia mortuaria gestiti dal Comune solo per il disbrigo degli affari e delle operazioni loro affidate dai familiari dei defunti nonché per l'assunzione dei necessari accordi collaborativi per il buon svolgimento dei servizi. All'infuori di tali ipotesi, il personale comunale invita e se del caso ordina ai titolari e collaboratori di tali imprese di allontanarsi dai locali.
6. Il personale comunale segnala con rapporto scritto al Segretario comunale gli inconvenienti e le difficoltà degni di nota, verificatisi nel rapporto con le imprese private, il quale adotta le iniziative che ritiene opportune al caso.

## **Art. 12**

### **Obitori e camere mortuarie**

1. Presso il Cimitero di Parrocchia di Vallarsa sono istituiti, in locali idonei aventi i requisiti igienici richiesti dalla normativa in vigore, una camera mortuaria per la sosta dei feretri in attesa delle cerimonia funebre ed un obitorio che può essere anche adibito a deposito di osservazione

2. L'ammissione in detti locali è disposta, a seconda dei casi, dal personale adibito al servizio, dalla Pubblica Autorità che ha richiesto il recupero e trasporto di salma di persona accidentata o dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione è vietato l'ingresso di persone estranee. Previo riconoscimento è consentito l'accesso e la permanenza dei familiari e loro accompagnatori.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale al quale l'accesso è consentito nel rispetto delle disposizioni dell'Autorità Sanitaria.
5. Se richiesto dai familiari, la salma di una persona deceduta in abitazione può rimanere nella stessa per tutte le 24 ore del periodo di osservazione ed anche oltre fino al momento più opportuno per il trasporto al cimitero o al luogo delle esequie. I familiari ne hanno la responsabilità e sono tenuti ad una costante sorveglianza.
6. Non è permesso il trasporto di una salma da una abitazione all'altra senza autorizzazione del Sindaco.

### **Art. 13 Cremazione\***

1. *La gratuità è dovuta per i defunti che in vita erano residenti nel Comune, nonché per gli anziani che, già residenti nel Comune, sono stati collocati dall'ufficio comunale che si occupa di assistenza in case di riposo situate in altri comuni e iscritti in quei registri anagrafici. La gratuità è riconosciuta se la cremazione viene richiesta al decesso della persona e se quest'ultima nell'ultima dichiarazione dei redditi aveva denunciato un imponibile inferiore ai 50.000 euro. La presenza di tale condizione può essere riconosciuta sulla base di dichiarazione sottoscritta da un congiunto o da chi cura le esequie e ne sostiene le spese. Le operazioni di cremazione della salma richieste dai familiari successivamente alla sepoltura eseguita sia col sistema dell'inumazione che con quello della tumulazione sono a carico dei richiedenti.*
2. *L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso.*
3. *I dipendenti con qualifica impiegatizia assegnati ai servizi di polizia mortuaria sono abilitati, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, all'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di cui all'art. 79 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.*
4. *I dipendenti con qualifica impiegatizia assegnati ai servizi di polizia mortuaria sono abilitati, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, all'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di cui all'art. 79 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.*
5. *Qualora per le ceneri venga richiesta una destinazione cimiteriale le stesse sono disperse nel cinerario comune del Cimitero comunale, salvo che non ne sia richiesta la raccolta in un'urna cineraria da collocare, su concessione onerosa, in cellette o sepolture private nel cimitero comunale. Le urne non possono essere inumate nei campi comuni.*

\* articolo modificato con le consiliari n. 15 dd. 2 marzo 2011 e n. 43 dd. 10.12.2013 e n. 12 del 30/4/14



## **TITOLO II: ORDINAMENTO DEI SERVIZI**

### **Art. 14**

#### **Ufficio funerario comunale**

1. Le funzioni ed operazioni di polizia mortuaria che competono al Comune, nonché la gestione diretta dei servizi relativi, possono essere affidate ad un apposito funzionario comunale che a sua volta interagisce con i comitati di gestione istituiti su base volontaria per ciascun cimitero. Il funzionario comunale preposto adotta gli atti e svolge le funzioni e le operazioni di competenza dell'Autorità Sanitaria da questa delegate.
2. Il funzionario comunale, anche per il tramite dei comitati di gestione, persegue le finalità di cui all'art. 1, curando in particolare:
  - a) la manutenzione ordinaria del cimitero comunale compresi i piccoli lavori di giardinaggio e, in collaborazione con i servizi competenti, la manutenzione e la messa a dimora delle piante da fiore e ornamentali, siepi e alberi;
  - b) le proposte di ampliamenti e sistemazioni straordinarie di cimiteri e di costruzione di nuovi fabbricati da destinarsi a sepolture private, esaminandone i progetti sotto il profilo della normativa di polizia mortuaria;
  - c) l'organizzazione del servizio di eventuale custodia dei cimiteri comunali;
  - d) il ricevimento della scheda di morte per i decessi avvenuti nel territorio comunale e la gestione e il coordinamento dei rapporti con i medici per la stesura dei certificati necroscopici;
  - e) l'emissione previa formale delega nominativa rilasciata dal Sindaco:
    - del permesso di seppellimento previsto dall'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238;
    - dell'autorizzazione al trasporto dei defunti entro il territorio comunale e al trasporto fuori dal territorio comunale;
    - dell'autorizzazione alla cremazione dei defunti deceduti nel territorio comunale o esumati da un cimitero comunale,
    - dell'autorizzazione alle esumazioni o esumolazioni straordinarie su richiesta dei familiari;
  - f) la presentazione della dichiarazione di morte, come previsto dall'art. 138 del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, da parte del personale dell'ufficio in qualità di persona delegata dai familiari o di persona informata del decesso, all'ufficio di stato civile centrale per i decessi avvenuti nelle circoscrizioni cittadine, e agli uffici di stato civile delle rispettive circoscrizioni per quelli avvenuti nelle frazioni, per la compilazione dei relativi atti di morte;
  - g) il rilascio dei certificati inerenti l'attività e permessi vari relativi ad operazioni cimiteriali;

- h) l'accertamento e l'introito delle eventuali tariffe dei servizi e delle concessioni cimiteriali e il loro versamento alla Tesoreria comunale;
- i) le proposte di modifica ed aggiornamento del presente Regolamento per adeguarlo alla legislazione in materia;
- j) tutte le altre incombenze previste a carico del Comune dalla normativa vigente.

### **Art. 15** **Gestione contabile**

1. La gestione contabile di eventuali servizi di polizia mortuaria svolti direttamente dal Comune ed a titolo oneroso è condotta secondo le norme del Regolamento di contabilità e secondo le direttive dell'ufficio di Ragioneria.
2. A scadenze periodiche il funzionario comunale presenta alla Ragioneria comunale il prospetto complessivo e riepilogativo per prestazione erogata, degli introiti incassati, dei versamenti alla Tesoreria, della suddivisione degli introiti in ragione dell'imputazione ai diversi capitoli e articoli del bilancio comunale.
3. Le tariffe delle eventuali prestazioni funerarie e delle concessioni cimiteriali devono essere pagate in via anticipata presso l'ufficio, ovvero presso il Tesoriere comunale.

### **Art. 16** **Gestione in economia**

1. L'acquisizione dei beni e servizi necessari per la gestione ordinaria dei servizi di polizia mortuaria, che esulano da quanto affidato ai comitati di gestione, viene effettuata con il sistema dell'economia secondo il Regolamento per la disciplina dei contratti. All'ordinazione delle spese provvede il competente funzionario comunale.

## **TITOLO III: TRASPORTI FUNEBRI**

### **Art. 17** **Definizione di trasporto funebre**

1. I trasporti funebri si definiscono come segue:
  - a) trasporti entro il territorio comunale: trasferimento della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio fino al cimitero o al luogo ove si svolgono le esequie; si eseguono in forma privata con esclusione di cortei di persone a piedi o di autovetture;

- b) trasporti nell'ambito di cerimonie funebri: avvengono in forma ufficiale e con la possibilità di costituzione di un corteo di persone a piedi a norma degli articoli 20 e 21;
- c) trasporti da e per altri comuni: si eseguono in forma privata con esclusione di cortei, scegliendo il percorso più diretto per il raggiungimento della località di destinazione.

### **Art. 18** **Modalità' dei trasporti**

1. I trasporti funebri si eseguono con la salma deposta nel feretro. Durante il periodo di osservazione, il trasporto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Per gli altri trasporti e per i funerali, la salma è deposta nel feretro debitamente chiuso.
2. I feretri devono possedere le caratteristiche previste dalla normativa vigente a seconda della destinazione finale del defunto.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco del Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. In deroga a quanto prescritto al comma 1, in luogo del feretro può essere utilizzato un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, nell'ambito comunale per i trasferimenti dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio nonché per i trasporti ordinati dall'Autorità Giudiziaria. La deposizione delle salme nel feretro è effettuata a cura dei familiari.

### **Art. 19** **Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività'**

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive e nel caso di salme portatrici di radioattività, l'Autorità Sanitaria prescrive le norme relative all'esposizione nel deposito di osservazione e nelle camere mortuarie, al trasporto, l'eventuale divieto di corteo e i necessari provvedimenti per le disinfezioni, nonché le modalità di sepoltura.

2. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.
3. I familiari del defunto, il medico che ha constatato il decesso e le Direzioni sanitarie ospedaliere hanno l'obbligo di preavvertire il personale adibito alla vestizione, cura e trasporto della salma della predetta causa di morte al fine di consentire allo stesso di adottare le precauzioni igieniche necessarie per la salvaguardia della propria salute e della salute pubblica.

### **Art. 20**

#### **Cortei e cerimonie funebri**

1. I cortei funebri sono ammessi nei casi e alle condizioni previsti da questo Regolamento.
2. I cortei di notevole lunghezza devono lasciare il passo agli autobus e mezzi pubblici, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
3. I sacerdoti della Chiesa cattolica, i ministri degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione e gli officianti i riti civili, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
4. Nelle cerimonie funebri non sono ammesse manifestazioni che non siano in accordo con la solennità e decorosità dei cimiteri.

### **Art. 21**

#### **Funerali nelle Frazioni**

1. I funerali nelle frazioni si svolgono secondo le seguenti modalità:
  - a) un'ora prima dell'orario stabilito per il funerale si procede alla chiusura del feretro e al trasferimento al luogo della cerimonia;
  - b) celebrazione della funzione religiosa o civile di durata non superiore a due ore;
  - c) trasferimento dal luogo della cerimonia al cimitero di sepoltura: Il trasferimento in corteo è ammesso ove consentito dalla situazione dei luoghi e del traffico.
2. In osservanza delle tradizioni locali, il feretro è di norma portato a braccia dai familiari del defunto. Qualora i familiari lo richiedano, alle operazioni sopra citate

provvede il personale del Comitato di gestione o il Comune o apposita ditta incaricata.

#### **Art. 22**

#### **Trasporti da e per altri comuni e da e per l'estero**

1. Per i trasporti da e per altri Comuni o da e per l'estero si osservano le norme di legge e, ove previste, le Convenzioni internazionali in materia.

### **TITOLO IV: CIMITERI**

#### **Art. 23**

#### **Elenco dei cimiteri**

2. Il Comune provvede al seppellimento dei defunti nei seguenti cimiteri:
  - 1) Frazione Albaredo
  - 2) Frazione Camposilvano
  - 3) Frazione Matassone
  - 4) Frazione Obra
  - 5) Frazione Parrocchia
  - 6) Frazione Riva
  - 7) Frazione S. Anna
  - 8) Frazione Valmorbia

#### **Art. 24**

#### **Disposizioni generali**

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che vi provvede tramite i comitati di gestione sotto il controllo dell'Autorità Sanitaria.
2. E' vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.
3. Le operazioni cimiteriali quali inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi, sono

riservate ai comitati di gestione addetti al cimitero o in subordine al personale comunale o ad altro personale incaricato.

4. Il comitato di gestione cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose. Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee ai comitati di gestione ed al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo improprio. Chiunque causi danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
  - a) Le salme devono essere sepolte o cremate entro dieci giorni dal decesso. In caso di mancanza di familiari, o qualora i familiari o i loro incaricati non diano indicazioni circa lo svolgimento delle esequie e della sepoltura, si procede alla inumazione trascorso inutilmente il decimo giorno da quello del decesso o del ritrovamento, salvo che l'Autorità Sanitaria non lo disponga precedentemente o che l'Autorità Giudiziaria non ritenga di dover tenere la salma a disposizione per indagini o eventuale riconoscimento.
5. La tumulazione provvisoria è effettuata con il doppio feretro di legno e zinco debitamente chiusi e saldati e la durata massima consentita è, rispettivamente per i casi del precedente comma, tre mesi, sei mesi, un mese. Scaduti i termini senza che gli interessati abbiano provveduto alla sistemazione definitiva, si provvede, previa diffida, all'inumazione della salma in campo comune.
6. E' ammesso il deposito provvisorio di cassette ossario e urne cinerarie.

## **Art. 25**

### **Reparti speciali nel cimitero**

1. Il Sindaco può individuare nei cimiteri reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti di persone appartenute a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera, disciplinandone l'uso nel rispetto dei canoni religiosi di quel culto anche in deroga, ove occorra, alle norme stabilite dal presente Regolamento. Ove la deroga coinvolga aspetti igienico-sanitari, l'Autorità Sanitaria viene chiamata ad esprimere parere vincolante.
2. Il Sindaco può istituire in via eccezionale altri reparti speciali per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.

## **Art. 26**

### **Diritto di sepoltura**

1. Nei cimiteri di cui all'art. 23 sono ricevute e seppellite le salme di persone:
  - a) residenti in vita nel territorio del Comune di Vallarsa;

- b) residenti in vita in altro Comune o all'estero ma decedute nel Comune di Vallarsa;
- c) già residenti nel Comune di Vallarsa ma che, in quanto ospitati in case di riposo situate in altri comuni, sono stati iscritti in quei registri anagrafici;

I comitati di gestione, ottenuto l'assenso del Sindaco possono consentire la sepoltura di salme di non residente e deceduti in altro comune q, qualora:

- i parenti più stretti risiedano nel Comune di Vallarsa e ne facciano domanda;
- nei Cimiteri comunali si trovi già sepolto un parente prossimo (coniuge, genitore, figlio, fratello, sorella) ed i familiari che ne facciano domanda;
- si tratti di persona nata nel Comune di Vallarsa.

2. Il Sindaco, sentiti i comitati di gestione, può autorizzare, su domanda, la sepoltura nei cimiteri comunali di salme di persone non residenti in vita nel Comune anche in casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi, qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni personali richiedenti risposte umanitarie e non formali.

### **Art. 27**

#### **Disciplina dell'ingresso**

1. L'accesso ai cimiteri è consentito solamente ai pedoni ed ai mezzi speciali dei portatori di handicap.
2. E' vietato l'ingresso:
  - a) a coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
  - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il decoro del cimitero;
  - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
3. Gli enti o le associazioni che intendano promuovere cortei o altre cerimonie e manifestazioni all'interno dei cimiteri devono chiedere per iscritto l'autorizzazione al Sindaco almeno 5 giorni prima della data fissata per lo svolgimento.

### **Art. 28**

#### **Divieti speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in specie:
  - a) fumare, tenere un contegno chiassoso, parlare a voce alta;
  - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c) introdurre oggetti irriverenti;
  - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
  - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
  - f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con la offerta di servizi e di oggetti), distribuire volantini pubblicitari;
  - h) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - i) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
  - l) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alle zone immediatamente adiacenti al cimitero.
  3. Chiunque tenga all'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, pronunci discorsi e frasi offensive del culto professato dai dolenti, o violi quanto stabilito dai commi precedenti, è richiamato dal personale dei comitati di gestione che può, se del caso, ordinare all'interessato di allontanarsi dal cimitero.

## **Art. 29**

### **Lapidi e monumenti cimiteriali**

1. Non è soggetta né a concessione né ad autorizzazione comunale la posa, sulle sepolture all'interno dei cimiteri, di lapidi, targhe ed epigrafi che rispettino le norme e le caratteristiche standard prescritte dal presente Regolamento che potranno essere maggiormente dettagliate e specificate con ordinanza sindacale.
2. Nei casi di cui al comma 1, i soggetti interessati o l'impresa da loro incaricata per iscritto presentano in duplice copia all'ufficio una comunicazione di inizio lavori accompagnata da una relazione che descriva le opere da compiersi e dimostri il rispetto delle caratteristiche regolamentari. La relazione deve essere integrata da un disegno in scala delle opere da eseguirsi. La relazione e il disegno anzidetti non necessitano della firma di professionista abilitato.
3. I lavori possono essere avviati alla scadenza del decimo giorno successivo alla presentazione della comunicazione, salvo che l'ufficio entro tale termine non richieda le variazioni necessarie per riportare le opere da compiersi entro i limiti regolamentari. I lavori possono avviarsi anche prima di tale termine qualora l'ufficio ne riconosca la regolarità.
4. Durante l'esecuzione dei lavori il personale a ciò incaricato deve essere in possesso della copia della comunicazione presentata all'ufficio, riportante gli estremi di ricevuta; tale documentazione deve essere mostrata al personale cimiteriale a sua semplice richiesta.
5. Per la completezza dell'esame delle comunicazioni, relazioni e disegni pervenuti, l'ufficio può richiedere il parere dei competenti settori tecnici del Comune anche ai fini di accertare l'eventuale necessità della acquisizione, sulle opere progettate, di



concessione o autorizzazione ai sensi delle vigenti normative urbanistiche ed edilizie. Il termine di 10 giorni può in tale caso essere aumentato fino a 30 giorni.

6. La concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 82 - 83 del T.U. delle leggi provinciali inerenti "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio" è comunque dovuta per la realizzazione di tombe di famiglia in muratura, cappelle funerarie e di monumenti funebri da collocare nei settori monumentali del civico cimitero.
7. Il Sindaco può concedere a enti, associazioni o comitati che ne fanno richiesta, di apporre nei cimiteri iscrizioni a ricordo di cittadini ritenuti meritevoli.

### **Art. 30**

#### **Monumenti funebri, lapidi, targhe**

1. Per la realizzazione dei manufatti da porre sulle sepolture sono consentiti materiali tradizionali e comunque consoni all'ambiente. Le epigrafi devono essere formulate nel rispetto della dignità del luogo.
2. Le lapidi da porre su sepolture in terra devono osservare le seguenti misure:  
lunghezza = cm. 160  
larghezza = cm. 70  
altezza = cm. 90
3. Per più sepolture in terra adiacenti la larghezza massima è così fissata:  
2 posti = cm. 175
4. La misura dell'altezza di cui ai commi precedenti si intende sempre come massima a partire dal livello del terreno. Qualora le sepolture siano dotate di apposito muretto per il sostegno della lapide, le lapidi stesse devono rispettare in larghezza ed in altezza la misura del muretto stesso. La lunghezza delle lapidi deve comunque rispettare l'allineamento dato ai viali e alle sepolture preesistenti che possono imporre misure inferiori a quelle di cui ai commi precedenti.
5. Nelle edicole dei cimiteri comunali le targhe sono inserite entro la cornice esistente.
6. E' consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, croci, ritratti, lumi o ceri o statue sulle targhe, lapidi, monumenti funebri, purché decorosi e rispondenti alla severità del luogo. Nelle edicole non possono essere collocati vasi o ceri per terra e non possono essere fissati alle targhe sulla parete cassette o recipienti o altri oggetti che sporgano oltre i 15 cm. Si consente il collocamento di fotografie, purché eseguito in modo da garantire la permanenza nel tempo.
7. E' permessa la coltivazione di fiori e piante sulle sepolture in terra, purché non oltrepassino l'altezza di 90 cm. dal suolo e non eccedano con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura e non rechino danno od ingombro al passaggio.
8. In via transitoria sono ammesse le sepolture già esistenti, ancorché difformi da quanto stabilito nel presente articolo, purché vi sia adeguamento alle presenti disposizioni entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Oltre tale

termine, il Sindaco, sentiti i Comitati di gestione se previsti, potrà autorizzare eventuali eccezionali deroghe per ragioni oggettive e motivate.

### **Art. 31**

#### **Modalità' dei lavori**

1. I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno causato a persone o cose.
2. I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati nel cimitero. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere e le lapidi già esistenti. I materiali ricavati dallo scavo e i residui delle lavorazioni devono essere trasportati nel luogo indicato dal personale cimiteriale.
3. Il prelievo dai cimiteri di lapidi e altri ornamenti fissi deve essere autorizzato dal Comitato di gestione o dal Comune. Nell'autorizzazione saranno specificati le modalità e i tempi del prelievo da eseguirsi comunque a cura e spese degli interessati. L'autorizzazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del Comitato di gestione.
4. Nella posa in opera delle lapidi deve essere mantenuto l'allineamento con quelle già esistenti, rispettando le eventuali disposizioni impartite dal comitato di gestione.
5. Ove si rilevino delle difformità o irregolarità nella posa in opera delle lapidi, gli interessati sono intimati dall'Amministrazione comunale, previa segnalazione da parte dei Comitati di gestione, di provvedere al ripristino o alla regolarizzazione in un tempo comunque non superiore a dieci giorni. Scaduto inutilmente il termine prescritto le lapidi sono rimosse senza alcun altro preavviso da parte del Comitato di gestione o del Comune e provvisoriamente depositate in luogo idoneo. Il Comune non è responsabile degli eventuali danni arrecati ai manufatti per ed in causa della rimozione forzata. Le lapidi sono tenute a disposizione degli interessati per un periodo di sei mesi, trascorso il quale sono avviate alla demolizione.

### **Art. 32**

#### **Costruzione di sepolture private**

1. Le sepolture private devono essere contenute nei limiti dell'area concessa.
2. La costruzione della sepoltura privata è soggetta a sorveglianza da parte del competente settore tecnico comunale.
3. Nella costruzione di tombe l'esecutore deve recintare a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori, o personale di servizio. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'ufficio. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato

dall'ufficio secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali e di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento di materiali in altro spazio. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve risultare riordinato e libero di cumuli di sabbia, terra, calce o altro materiale.

### **Art. 33**

#### **Estromissione di imprese dai cimiteri**

1. La violazione, da parte delle imprese ammesse ad eseguire lavori nei cimiteri, delle disposizioni del presente Regolamento sono ad esse contestate dall'Amministrazione comunale con l'intimazione della regolarizzazione a norma degli articoli precedenti. Alla terza contestazione successiva nell'arco di dodici mesi il direttore della divisione può irrogare la sanzione della sospensione dei lavori in corso per un periodo non superiore a trenta giorni e nei casi più gravi la sanzione della estromissione dell'impresa da tutti i cimiteri del comune per un periodo massimo di tre mesi.

### **Art. 34**

#### **Rimozione di manufatti e ornamenti**

1. Previa diffida diretta agli interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, sono rimossi d'ufficio i monumenti e le lapidi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto tale da renderle non confacenti o non conformi allo scopo per il quale vennero collocate. Senza obbligo di nessun avviso sono ritirati o rimossi d'ufficio dalle tombe tutti gli oggetti che si estendano fuori dagli spazi di competenza o che, in qualunque forma, non si addicano al decoro del cimitero.
2. Gli ornamenti di fiori e piante devono essere adeguatamente curati dagli interessati e devono essere tolti non appena avvizziti. Il comitato di gestione ha la facoltà di provvedervi direttamente in caso di negligenza degli interessati.
3. Il diritto alla permanenza di un monumento funebre, di una lapide o di una targa sulla sepoltura del proprio defunto decade automaticamente con la dichiarazione di termine della assegnazione o con la scadenza per qualsiasi motivo della concessione della sepoltura privata. Ogni manufatto di cui non è fatta richiesta esplicita di prelievo da parte dei proprietari o chi per essi, entro le date contenute nelle lettere di avviso delle esumazioni ordinarie o della scadenza della assegnazione o della concessione, diventano a tutti gli effetti e senza alcun obbligo di rimborso o indennizzo di proprietà del Comune. Gli oggetti non aventi nessun valore artistico e non altrimenti riutilizzabili sono avviati alla demolizione e allo smaltimento. Gli oggetti che possono

presentare pregio artistico e storico sono depositati in luogo idoneo; il funzionario comunale addetto presenta periodicamente alla Giunta comunale l'elenco di tali oggetti con proposte circa la loro destinazione. Le fotografie e altri ricordi strettamente personali collocati sulla sepoltura, sono conservati per un periodo di sei mesi entro il quale la famiglia può ritirarli senza alcuna formalità.

4. Il Sindaco può disporre su richiesta che sia conservato il monumento o la lapide di una sepoltura privata scaduta se non prelevata dai proprietari. Il nuovo assegnatario o concessionario è impegnato a conservare dette opere modificando unicamente le iscrizioni e le epigrafi.

## **TITOLO V: OPERAZIONI CIMITERIALI**

### **Art. 35**

#### **Inumazioni**

1. Lo scavo viene eseguito con tecniche e modalità tali da permettere agevolmente e con la necessaria sicurezza le operazioni di collocamento del feretro e l'accostamento dei familiari e dolenti per le cerimonie di rito.
2. La terra di ricopertura deve essere all'occorrenza integrata con sostanze idonee a favorire il processo di mineralizzazione della salma.
3. Entro tre giorni dall'inumazione comune sulle fosse è posto un cippo riportante una targhetta di marmo o altro materiale inalterabile con le generalità del defunto.
4. Nelle tombe in concessione può essere inumato un solo feretro. E' permessa l'inumazione di cassette ossario o urne cinerarie. Si può procedere all'inumazione di altro feretro ove sia trascorso il termine prescritto dalla precedente inumazione. Non è ammessa l'esumazione straordinaria da una sepoltura privata e la successiva inumazione in un campo di mineralizzazione al solo ed unico scopo di creare lo spazio per l'inumazione di un nuovo defunto. L'esumazione è peraltro consentita ove la salma sia avviata alla cremazione.

### **Art. 36**

#### **Tumulazioni**

1. Le tumulazioni sono le deposizioni di feretri, cassetine ossario o urne cinerarie in opere murarie.
2. I loculi devono essere murati immediatamente dopo la deposizione del feretro o al più tardi entro tre giorni sempreché non sussistano problemi igienico-sanitari. In ogni caso nessun loculo occupato da feretri o cassetine ossario o urne cinerarie deve rimanere aperto ed in vista al pubblico.
3. Nei loculi singoli e nei loculi delle tombe di famiglia è permessa la tumulazione di un solo feretro e di cassetine ossario e urne cinerarie secondo lo spazio disponibile. Si può procedere alla tumulazione di altro feretro ove siano trascorsi trenta anni dalla precedente tumulazione e sempreché il processo di mineralizzazione si sia completato.
4. Non è ammessa l'estumulazione di salme e la successiva inumazione in un campo di mineralizzazione allo scopo di rendere possibile la sepoltura di un altro defunto. L'estumulazione è peraltro consentita ove la salma sia avviata alla cremazione.

### **Art. 37**

#### **Esumazioni ordinarie**

1. Il turno ordinario di inumazione è pari a quindici anni. Tutte le esumazioni eseguite dopo questo periodo sono esumazioni ordinarie che vengono disposte dall'amministrazione comunale o dai Comitati di gestione in base alla necessità di nuove inumazioni.
2. La mineralizzazione delle salme è compiuta quando sono rinvenute unicamente le ossa. L'accertamento è compiuto dai comitati di gestione.
3. La salma non completamente mineralizzata è inserita nella stessa fossa o traslata nel campo di mineralizzazione all'interno del cimitero ove rimarrà per almeno cinque anni e comunque per il tempo sufficiente al completamento del processo. Laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo, e laddove la capienza del cimitero lo renda necessario, la salma non mineralizzata può essere avviata alla cremazione su disposizione del Sindaco.
4. Le ossa rinvenute, qualora i familiari non ne richiedano la collocazione in una sepoltura privata vengono mantenute nel luogo di ritrovamento.
5. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente familiari del defunto e loro accompagnatori. Le persone estranee sono allontanate immediatamente dal personale dei comitati di gestione.
6. I resti del feretro e degli indumenti sono smaltiti secondo le norme riguardanti i rifiuti speciali.

**Art. 38**  
**Esumazioni straordinarie**

1. Sono esumazioni straordinarie quelle effettuare prima della scadenza del periodo quindicennale di inumazione di cui all'art. 37, comma 1. Salvo che per quelle disposte dall'Autorità Giudiziaria, le esumazioni sono autorizzate dal Sindaco su richiesta dei familiari per il trasferimento della salma ad altra sepoltura o per la cremazione della stessa. Se causa della morte è stata una malattia infettiva-diffusiva devono essere osservate le specifiche disposizioni di legge al riguardo.
2. Le esumazioni straordinarie richieste dai familiari sono eseguite alla presenza dell'Autorità Sanitaria e dall'incaricato del comitato di gestione. La richiesta di esumazione straordinaria da parte dei familiari è presentata all'amministrazione comunale e nella stessa è specificata la destinazione della salma.
3. I feretri contenenti le salme possono essere usati per il trasferimento all'interno dello stesso cimitero quando in buono stato di conservazione e quando la traslazione avvenga senza alcun pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica.
4. Per i trasporti in altro cimitero o fuori comune, a meno che il feretro non sia in ottime condizioni, e comunque su insindacabili disposizioni del rappresentante dell'Autorità Sanitaria, questo deve essere sostituito con altro idoneo. Per i trasporti fuori comune in tutti i casi è applicata la cassa di zinco, anche esterna a quella di legno.

**Art. 39**  
**Estumulazioni**

1. Le estumulazioni sono ordinarie e straordinarie. Sono ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel manufatto edilizio non inferiore a 30 anni. Sono straordinarie quelle eseguite prima dei tempi anzidetti richieste dai familiari per il trasferimento del defunto o su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
2. Alle estumulazioni si applicano tutte le norme delle esumazioni di cui agli artt. 37 e 38 in quanto applicabili. In particolare le estumulazioni ordinarie sono eseguite dai comitati di gestione e le ossa rinvenute, qualora i familiari non richiedano la loro collocazione in cellette o altra sepoltura privata, sono depositate nell'ossario comune in forma indistinta.
3. Se la salma estumulata non è in condizioni di completa mineralizzazione essa è inumata nel campo di mineralizzazione, previa apertura della cassa di zinco, per il periodo necessario ad assicurare il completamento del processo di mineralizzazione. Alle condizioni previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento le salme possono altresì essere avviate alla cremazione.

**Art. 40**  
**Oggetti rinvenuti**

1. Al momento della presentazione della domanda, i richiedenti l'esumazione o l'estumulazione sono invitati a dichiarare se sussiste la possibilità di rinvenire oggetti preziosi o ricordi personali. Se tali oggetti vengono rinvenuti, essi sono consegnati ai richiedenti con redazione di apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato ai richiedenti stessi e l'altro conservato agli atti del Comune.
2. Tutti gli oggetti preziosi e i ricordi personali non richiesti dai familiari seguono la destinazione della salma. Del rinvenimento viene comunque redatto un verbale che viene conservato agli atti del Comune. E' fatto assoluto divieto al personale cimiteriale di trattenere per sé gli oggetti di cui al presente articolo.

**TITOLO VI: ASSEGNAZIONI E CONCESSIONI CIMITERIALI**

**Art. 41**  
**Sepulture private**

1. La sepultura privata è lo spazio cimiteriale assegnato o concesso ad una persona fisica o giuridica, affinché questa ne usufruisca per la collocazione dei defunti della propria famiglia o rispettivamente dei propri associati.
2. Le sepulture private si distinguono in:

a) <u>posto in muratura:</u>	consiste in un loculo inserito in un manufatto edilizio, ove la sepultura si pratica con il sistema della tumulazione;
c) <u>posto in terra:</u>	consiste in una superficie di terreno di dimensioni pari a quelle prescritte per le fosse dei campi comuni, ove la sepultura si pratica con il sistema dell'inumazione;
d) <u>celletta:</u>	consiste in un loculo di dimensioni contenute ove tumulare cassetine ossario o urne cinerarie.
e) <u>posto ossario e cinerario in terra:</u>	consiste in una superficie di terreno di dimensioni stabilite dal Sindaco destinato a ricevere cassetine ossario o urne cinerarie.

3. Entro sei mesi dalla concessione le sepulture private, ancorché non utilizzate, devono essere contrassegnate da un'epigrafe riportante il nome della famiglia o del defunto.
4. Si applicano alle sepulture private le norme sulle operazioni cimiteriali di cui al titolo V.

**Art. 42**  
**Assegnazione e Concessione cimiteriale**

1. L'area cimiteriale è demanio comunale; l'assegnazione gratuita di sepolture è effettuata dal Comune e dai Comitati di gestione secondo le consuetudini e tradizioni locali.
2. L'assegnatario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di venti anni rinnovabili ed alle condizioni contenute nel presente Regolamento, rimanendo integro il diritto di proprietà del Comune.
3. In via eccezionale e secondo le necessità finanziarie previste dall'art. 2, comma 2, il Comune può provvedere mediante apposita concessione cimiteriale. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa che verrà determinata con delibera della Giunta comunale.
4. Sia in caso di assegnazione sia in caso di concessione, il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità. Esso è circoscritto alla possibilità di usufruire della sepoltura privata per la collocazione dei defunti della famiglia dell'assegnatario o del concessionario.

**Art. 43**  
**Catasto cimiteriale**

1. Ogni sepoltura privata è contraddistinta da un numero progressivo. La numerazione è distinta per cimitero e per tipo di sepoltura e risulta da registri tenuti dai comitati di gestione. I registri riportano per ogni sepoltura privata:
  - a) le generalità dell'assegnatario o del concessionario, di altri eventuali soggetti aventi titolo e dei defunti;
  - b) le operazioni cimiteriali eseguite con le relative date;
  - c) gli estremi dell'atto di assegnazione o dell'eventuale atto di concessione.
2. I registri fanno fede, fino a prova contraria, dell'esistenza della assegnazione o della concessione e delle variazioni avvenute successivamente.

**Art. 44**  
**Procedimento della assegnazione e concessione**

1. Per ottenere l'assegnazione deve essere presentata richiesta al Comitato di gestione o al Comune precisando le generalità del richiedente, il cimitero al quale si riferisce e il tipo di sepoltura privata desiderata. Qualora non sia possibile provvedere mediante assegnazione, il Comune inviterà il richiedente a presentare istanza di concessione.
2. Le sepolture private disponibili vengono assegnate o concesse ai richiedenti seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Tale ordine può



essere derogato con provvedimento motivato del Sindaco qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni richiedenti risposte umanitarie e non formali.

3. Nel rispetto dell'ordine cronologico di cui al comma 2, la concessione viene rilasciata dal Segretario comunale mediante sottoscrizione dell'atto relativo secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta comunale. L'atto di concessione è preventivamente sottoscritto dal concessionario per accettazione degli oneri e degli obblighi derivanti dall'instaurazione del rapporto e per dar conto dell'avvenuto pagamento della tariffa in vigore. L'atto di concessione in deroga di cui al comma 2 viene rilasciato dal Sindaco e riporta la motivazione della deroga stessa.

#### **Art. 44 bis**

***(Articolo integrato con deliberazione consiliare n. 37 dd. 29.11.2007)***

#### **- Loculi ossario -**

La durata della concessione dei loculi ossario viene stabilita in un massimo di anni venti (20).

Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo, né per qualsiasi titolo. Alla scadenza della concessione il Comune rientrerà in possesso del loculo ordinando la posa dei resti mortali nell'ossario comune. E' riservata però agli eredi la facoltà del rinnovo con le modalità ed il pagamento del diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.

L'epigrafe, contenente nome/cognome e data di nascita e di morte preventivamente autorizzata per iscritto dall'Amministrazione Comunale, dovrà essere scritta in lingua italiana o latina, con esclusione di qualsiasi parola contraria o lesiva della moralità pubblica o privata ed indicare un solo nominativo e nessun altro. E' consentito l'inserimento di foto ovale di dimensioni cm 7 x cm 9 con scritta "romano spazzolato" altezza cm 15 nonché la posizione a scelta di un vaso o porta lumino di altezza massima cm 13 con la prescrizione che i fiori del vaso non dovranno superare il perimetro del loculo stesso.

Il corrispettivo per la concessione di un loculo viene determinato dalla Giunta Comunale e può aggiornato annualmente.

La concessione può essere richiesta per persone residenti nel Comune di Vallarsa o che nel medesimo siano nate, o che siano parenti e/o affini di I e II grado di persone residenti nel Comune di Vallarsa.

La concessione potrà altresì, in casi eccezionali, essere rilasciata per altre persone con provvedimento motivato del Sindaco previa acquisizione del parere del comitato per la gestione del cimitero interessato."

## **Art. 45**

### **Durata**

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato per la durata di 30 anni per i posti in muratura, in terra e per le cellette.
2. La durata decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione da parte del concessionario.

## **Art. 46**

### **Diritto di sepoltura**

1. Se l'assegnatario o il concessionario decede nel corso della assegnazione o della concessione gli subentra il primo successibile ex lege; se sono più di uno essi devono designare uno di loro quale rappresentante comune e quale unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla assegnazione o concessione. Se il rappresentante comune non viene designato, si presume che l'assegnatario o il concessionario sia nell'ordine:
  - a) il coniuge
  - b) il figlio più anziano
  - c) il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano
  - d) l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano
  - e) il fratello o la sorella più anziano
  - f) il parente più prossimo più anziano.
2. All'assegnatario o al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento e rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti del Comune o del Comitato di gestione e l'unico abilitato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo della tomba in caso di disaccordo tra parenti.
3. Nelle sepolture private hanno diritto di essere sepolti i componenti di una sola famiglia. La famiglia avente diritto viene individuata con riferimento alla figura dell'intestatario della sepoltura. E' intestatario della sepoltura la persona, anche già defunta, che tale viene indicata come assegnatario o come concessionario sull'atto di concessione. E' ammessa l'indicazione di un solo intestatario che va comunque individuato nella persona stessa dell'assegnatario o del concessionario o fra i suoi parenti in linea retta.

## **Art. 47**

### **Manutenzione**

1. Tutte le sepolture private in assegnazione o in concessione devono essere costantemente tenute in condizione di decoro e pulizia a cura dell'assegnatario o del concessionario il quale deve, in particolare, adempiere alle prescrizioni che il Comune o il Comitato di gestione ritenga di dover impartire.

#### **Art. 48** **Rinnovo**

1. Alla scadenza della assegnazione o della concessione l'assegnatario o il concessionario ha facoltà di ottenerne, su domanda, il rinnovo. Ove l'assegnatario o il concessionario non provveda, la facoltà di ottenere il rinnovo può essere esercitata da uno degli aventi diritto di cui all'art. 46. E' dovuto il pagamento dell'eventuale tariffa in vigore al momento del rinnovo. La facoltà di rinnovo può essere esercitata unicamente nel trimestre precedente alla data di scadenza. Ove il termine di scadenza sia decorso senza che sia stata previamente presentata domanda di rinnovo, l'assegnatario o il concessionario scaduto e suoi aventi causa non possono più avanzare alcun diritto sulla sepoltura.
2. L'avente titolo al rinnovo ai sensi del comma 1 esercita tutte le facoltà e assume tutti gli obblighi spettanti all'assegnatario ed al concessionario. E' in ogni caso fatto salvo il diritto di sepoltura dei defunti già collocati nella sepoltura stessa.
3. Il funzionario comunale tiene uno scadenzario delle concessioni ed è tenuto altresì, per i concessionari reperibili, a dare comunicazione personale della scadenza della concessione almeno tre mesi prima del termine.

#### **Art. 49** **Decadenza**

1. La decadenza della assegnazione o della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando venga accertato che l'assegnazione o la concessione sia oggetto di lucro e di speculazione;
  - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
  - c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
  - d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di assegnazione o di concessione e nel presente Regolamento.
2. Nei casi sub a) e sub b) la decadenza viene pronunciata previa comunicazione dell'avvio del procedimento. Negli altri casi viene dichiarata previa diffida al concessionario a provvedere all'adempimento degli obblighi entro il termine massimo

di 30 giorni. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata per 30 giorni consecutivi all'albo della circoscrizione interessata o a quello del civico cimitero.

3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte dell'ufficio. Ai concessionari decaduti o altri aventi titolo non spetta alcun indennizzo o rimborso.
4. Ove sia accertato che la famiglia sia estinta e siano decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Sindaco dichiara la decadenza della concessione su proposta dell'ufficio. La sepoltura viene riassegnata o riconcessa secondo le ordinarie procedure con l'obbligo per l'assegnatario o per il concessionario di mantenere un ricordo della precedente famiglia fino alla scadenza naturale della prima assegnazione o concessione. La famiglia si intende estinta quando non vi siano persone che rientrano nella fattispecie prevista all'art. 46 e quando i defunti non siano più ricordati con deposizione di fiori e altro per almeno 3 anni consecutivi secondo l'accertamento che il comitato di gestione esegue durante il periodo delle festività dei defunti.

#### **Art. 50** **Revoca**

1. E' facoltà dell'amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto in concessione quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. La revoca viene pronunciata dal Sindaco previa comunicazione dell'avvio del procedimento. L'assegnazione o la concessione viene trasferita per il tempo residuo spettante in un'analoga sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero. Le spese per la traslazione dei defunti e per il trasferimento dei monumenti sono a carico del Comune.
3. Ove l'assegnatario o il concessionario non sia reperibile, la comunicazione di avvio del procedimento e il provvedimento di revoca vengono comunicati mediante pubblicazione all'albo del Comune per la durata di 30 giorni. Nel provvedimento di revoca va comunque indicato il giorno fissato per la traslazione delle salme che può essere eseguita anche in assenza dell'assegnatario o del concessionario.

#### **Art. 51** **Rinuncia**

1. La rinuncia è proposta dall'assegnatario o dal concessionario e viene accettata con provvedimento della Giunta comunale che decide anche in merito ad eventuale rimborso della tariffa per ogni anno intero o frazione di anno superiore a 6 mesi di

residua durata. Non spetta tuttavia alcun rimborso nel caso di concessioni di durata residua inferiore a cinque anni al momento della rinuncia.

2. Nessun rimborso è dovuto qualora la sepoltura rinunciata non sia suscettibile di riutilizzo.

### **Art. 52**

#### **Norme transitorie**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in particolare quelle relative al diritto di sepoltura si applicano a far data dalla sua entrata in vigore anche alle eventuali concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente senza tuttavia incidere sui diritti acquisiti.

## **TITOLO VII: NORME FINALI**

### **Art. 53**

#### **Trasgressioni e sanzioni**

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti, e quando non costituiscano infrazioni al T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 od alla legislazione e normativa vigente, sono accertate e punite ai sensi degli articoli da 106 a 110 del T. U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni, nonché della legge 24 novembre 1981, n. 689. Agli accertamenti provvede il personale comunale con qualifica pari o superiore al V livello anche avvalendosi dei comitati di gestione.